**TESI N. 3**

1. **I principi costituzionali: legalità; imparzialità; buon andamento.**
2. **Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, fermo, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità.**
3. **Il diritto tributario e le sue fonti: la Costituzione, lo statuto dei diritti del contribuente, la legge, le norme aventi forza di legge, i regolamenti e le circolari.**
4. **L’approfondimento investigativo delle segnalazioni sospette e l’attività ispettiva antiriciclaggio: competenze e poteri.**

La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dal D.Lgs. 90/2017, il quale ha previsto un deciso ampliamento dei poteri attribuiti alla Guardia di Finanza nell’attività ispettiva antiriciclaggio e nell’approfondimento delle operazioni sospette nel rispetto di quanto già fissato dalle linee guida contenute nella circolare 19.3.2012 n. 83607.

Invero, il novellato articolo 9 D.Lgs. 231/2007, nel delineare le competenze del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, prevede che esso possa:

* effettuare ispezioni e controlli avvalendosi dei poteri attribuiti al Corpo della Normativa Valutaria;
* svolgere gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF;
* accedere ai dati dell’Anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6 e 11, D.P.R. 605/1973;
* accedere alle informazioni del titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in un’apposita sezione del Registro delle imprese.

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria può anche fruire degli incisivi poteri già attribuiti ai fini fiscali per poter eseguire adeguatamente ed efficientemente le indagini antiriciclaggio.

L’articolo 2 D.Lgs. 68/2001 precisa che la Guardia di Finanza deve svolgere i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

* valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e movimentazioni finanziarie e di capitali;
* mercati finanziari e mobiliari, compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del risparmio;
* ogni altro interesse economico e finanziario nazionale e dell’Unione europea.

Il predetto articolo prevede altresì che la Guardia di Finanza possa avvalersi dei poteri e delle facoltà previsti dagli articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973 e 51 e 52 D.P.R. 633/1973: essa potrà dunque effettuare accessi, ispezioni, verifiche e ricerche documentali anche per quanto concerne l’antiriciclaggio, secondo le regole già fissate ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

Infine, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria possono avvalersi dei poteri fissati dal D.P.R. 148/1988, cioè della normativa attinente all’accertamento valutario. Nello specifico essi potranno:

* fare ispezioni presso aziende di credito, istituti di credito speciali e altri soggetti presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private;
* richiedere l’esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;
* procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

Sotto il profilo della competenza, è opportuno notare invece che ai sensi dell’articolo 9, comma 5, D.Lgs. 231/2007 anche i reparti ordinari della Guardia di Finanza possono accertare le violazioni agli obblighi antiriciclaggio, con le modalità e i termini di cui alla L. 689/1981, qualora esse siano riscontrate durante l’esercizio dei consueti poteri di controllo.

Tale previsione non confligge col sistema di competenze precedentemente delineato e non ha l’obiettivo di ampliare l’estensione delle stesse anche ai reparti ordinari. Molto più semplicemente consente ad altri reparti della Guardia di Finanza, privi della specifica delega del Nucleo Speciale della Polizia Tributaria, di constatare direttamente le violazioni della disciplina del D.Lgs. 231/2007 nel caso in cui identifichino delle irregolarità antiriciclaggio durante i controlli fiscali o mentre svolgono indagini di natura penale.

**Le segnalazioni per operazioni sospette.**

Nell’ambito della strategia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, le segnalazioni di operazioni sospette sono dirette a far emergere, nel momento della loro effettuazione, operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale ovvero fondi, anche di origine lecita, destinati a sostenere organizzazioni terroristiche.

L’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio “prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.

Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette*”*.

Le operazioni sospette possono essere individuate sulla base di specifici indicatori di anomalia, emanati, in relazione alle varie tipologie di soggetti tenuti alle segnalazioni, con decreti ministeriali o con provvedimenti della Banca d’Italia.

La delicatezza dei compiti affidati agli intermediari e altre categorie di soggetti a fini antiriciclaggio ha imposto l’adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza dei segnalanti.

Ne consegue che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette ad un rigoroso regime di riservatezza, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, tali disposizioni normative prevedono:

* l’onere, per i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione, di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione, avendo cura di custodire gli atti ed i documenti in cui sono indicati le generalità dei segnalanti, sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività, del legale rappresentante o del loro delegato ovvero, per gli ordini professionali, del presidente o di un suo delegato;
* il divieto, per i soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare notizia dell’avvenuta comunicazione all’UIF. Il divieto trova eccezione nei casi previsti dall’art. 39 del D.Lgs. n. 231/2007, tra cui si cita la comunicazione effettuata per l’accertamento investigativo ovvero rilasciata alle Autorità di vigilanza e alla Guardia di Finanza durante i controlli; la comunicazione tra intermediari finanziari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e a procedure di gruppo; la comunicazione tra professionisti che svolgono la prestazione in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se localizzati in Paesi terzi, ferma restando comunque l’adozione di misure equivalenti in materia di antiriciclaggio;
* il divieto per i soggetti obbligati di comunicare all’interessato o a terzi l’avvenuta segnalazione di operazioni sospette, ovvero dell’esistenza o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
* misure di tutela dei segnalanti per l’UIF, la Guardia di Finanza, la Direzione Investigativa Antimafia, le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, secondo cui la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimento e gli scambi di informazioni tra queste Autorità devono avvenire per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l’integrità delle informazioni trasmesse;
* precise garanzie per l’identità dei segnalanti anche in caso di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) o di rapporto da parte della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 347 c.p.p.; in questi casi, l’identità sia delle persone fisiche sia dei soggetti destinatari degli obblighi non va menzionata, anche qualora la stessa sia conosciuta.

In ogni fase del procedimento, l'Autorità Giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero, né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede, assicurando comunque l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo [8](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000679368ART20) della [legge 13 agosto 2010, n. 136](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000679368ART0), in materia di attività svolte sotto copertura.

**Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio.**

Le ispezioni e i controlli antiriciclaggio consistono in attività di polizia amministrativa che si sviluppano attraverso l’esecuzione di una serie ordinata di riscontri, con l’obiettivo di:

* + accertare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio/antiterrorismo e dalle disposizioni di attuazione e, in caso di trasgressione, delle violazioni amministrative e/o penali configurabili;
  + contrastare il riciclaggio dei proventi criminali ed il finanziamento del terrorismo, evitando l’utilizzo per finalità illecite del sistema economico e finanziario, in particolare per la commissione dei reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* c.p. e 648-*ter* 1 c.p., nonché per la perpetrazione di eventuali reati di terrorismo *ex* artt. da 270 *bis* e seguenti c.p.;
  + prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

Gli artt. 7, 9 e 11 del D.Lgs. n. 231/2007 ha, infatti, previsto un dispositivo di controllo a fini antiriciclaggio fondato sulla collaborazione di più organismi istituzionali, ossia:

* + le Autorità di vigilanza di settore, ovvero la Banca d’Italia, l’IVASS e la Consob, deputate, oltre che ad emanare disposizioni di attuazione del D.Lgs. 231/2007, come previsto dagli artt. 15 e 16 di tale decreto, a verificare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla legislazione antiriciclaggio, nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati;
  + il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, direttamente responsabile della verifica del corretto esercizio degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati e delle informazioni, nonché delle segnalazioni di operazioni sospette nei confronti dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di Vigilanza.

Lo stesso Reparto Speciale ed i Reparti da questo delegati possono, previe intese con le Authority di riferimento, svolgere controlli anche sui seguenti soggetti:

* istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
* punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
* società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall['articolo 106 TUB](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART118);
* soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell['articolo 111 TUB](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART123) e i confidi e gli altri soggetti di cui all['articolo 112 TUB](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109996ART114);
* succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
* intermediari assicurativi di cui all['articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169485ART110) approvato con Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che operano nei rami di attività di cui all['articolo 2, comma 1, CAP](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000169485ART3);
* revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
* soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all['articolo](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258ART142) [134 TULPS](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000120258ART142), salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

Relativamente alle categorie dei professionisti iscritti agli albi, spetta anche agli ordini professionali l’onere di procedere alla verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dal sistema antiriciclaggio;

* + l’Unità d’Informazione Finanziaria, competente a verificare nei confronti di tutti i destinatari il rispetto delle disposizioni antiriciclaggio in materia di segnalazione di operazioni sospette nonché i casi di omessa segnalazione. Per tale attività, l’UIF può chiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Sul piano generale, si rileva la necessità di valorizzare sistematicamente ai fini fiscali le eventuali risultanze acquisite nel corso delle ispezioni/controlli.

Si rimarca, a tal proposito, come già evidenziato, la possibilità di utilizzare, ai sensi degli artt. 9, comma 9, e 34, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività ispettive in esame.

Particolare rilevanza rivestono, ad esempio:

* + i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo di un rapporto continuativo che potrebbero far emergere casi di “interposizione fittizia” (art. 37 del D.P.R. n. 600/1973) o corroborare ipotesi di esterovestizione (art. 73 del TUIR);
  + le informazioni relative allo scopo e alla natura di un rapporto/prestazione professionale, acquisite nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, che offrono la possibilità di “disvelare” operazioni elusive;
  + le operazioni di natura immobiliare/societaria che non trovano giustificazione nei redditi ufficiali presenti in Anagrafe Tributaria;
  + i trasferimenti di natura finanziaria in “Paradisi fiscali/societari”, sintomatici del possesso di attività o beni detenuti all’estero in violazione della legislazione sul monitoraggio fiscale, rispetto ai quali può trovare applicazione la presunzione di cui all’art. 12 del D.L. n. 78/2009, in materia di redditi sottratti a tassazione;
  + le operazioni in contanti, sistematicamente frazionate nel tempo, registrate negli appositi archivi/registri, che possono essere rivelatrici di una operatività “in nero” dei soggetti economici.

La rilevanza ai fini fiscali dei suddetti dati/informazioni è confermata dalle previsioni di cui alla Legge 6 agosto 2013, n. 97 che, nel novellare l’art. 2 del D.L. n. 167/1990, ha riconosciuto espressi poteri di richiesta, da esercitare nei confronti dei *destinatari* della normativa antiriciclaggio, in capo all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) – e ai Reparti Speciali della Guardia di Finanza (art. 3 del provvedimento datato 8 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di Finanza).

1. **La gestione dell’azienda: costi e ricavi, manifestazioni finanziarie, competenza economica e reddito.**